

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to dr. Michele Lastella

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to d.ssa Anna di Ronza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

1.8 MAR 2019
Aversa li.....



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Anna di Ronza

Per copia conforme ad uso amministrativo.

1.8 MAR 2019
Aversa, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

d.ssa Anna di Ronza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
- La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

1.8 MAR 2019
Aversa li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Anna di Ronza



COMUNE DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE (Art.42 d.lgs.n.267/2000)

N. 40 DEL 16/03/2019

OGGETTO: TASI - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO NELL'ESERCIZIO 2019

L'anno 2019 e questo giorno 16 del mese di MARZO alle ore 15.45 nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr. Michele Lastella nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2019, con l'assistenza del Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza, adotta il provvedimento che segue:





**COMUNE DI AVERSA
(PROVINCIA DI CASERTA)**

Su Proposta del Dirigente Area Finanziaria

OGGETTO: TASI - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO NELL'ESERCIZIO 2019.

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- **comma 640**, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- **comma 669**, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- **commi da 676 a 678** che dispongono che

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

- **comma 681** dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- **comma 683**, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

Considerato, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2013 e della Legge 190/2014;

- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in GU Serie Generale n° 28 del 02/02/2019 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Preso atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2019 l'azzeramento delle aliquote TASI così come vigenti nell'anno 2018, determinate con delibera consiliare n°7 del 28/03/2018;

Per i motivi sopra riportati che qui si riportano integralmente, si propone al Commissario Straordinario la seguente proposta di:

DELIBERA

1) Confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI vigenti nell'anno 2018 determinate con Delibera Consiliare n°7 del 28/03/2018;

2) Dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

Vista la proposta che precede si attesta la regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Area Finanziaria
Dott. Claudio Pirone



CITTA' DI AVERSA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la deliberazione di C.C. n° 7 del 28 marzo 2018;
VISTO l'art. 1 commi 639 della legge n° 147/2013;
VISTO l'art. 1 della legge 147/2013 commi 640-669-676-677-678-681-683e 688;
VISTO l'art. 1 comma 679 della legge 190/2014;
VISTI gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006;
VISTA la deliberazione di CC di approvazione del Regolamento IUC;
VISTO i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. N°267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;

Assumendo i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende integralmente riportata e confermata;

2) Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

3) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000;